



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE

N. 8909/2013 R.C.
N.....Sent.
N.....Cron.
N.....Rep.
Oggetto:

Composto dai Magistrati:

Paolo Viarengo	Presidente
Manuela Casella	Giudice
Laura Casale	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 8909/2013 promossa da :

, (C.F.) elettivamente domiciliata in
SALITA S. VIALE, 5/2 16121 GENOVA, presso lo studio dell'avv. BALLERINI
ALESSANDRA, (C.F. BLLLSN70S63D9690) che la rappresenta e difende in forza di
mandato in calce all'atto di citazione.

PARTE RICORRENTE

CONTRO

MINISTERO DEGLI INTERNI elettivamente domiciliato in VIA BRIGATE
PARTIGIANE 2 GENOVA presso lo studio dell'AVVOCATURA DISTRETTUALE
DELLO STATO GENOVA (C.F. ADS80101740100), che lo rappresenta e difende in
forza di mandato in calce all'atto di citazione.

PARTE CONVENUTA



CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE

“INSTA affinché Codesto Ecc.mo Tribunale voglia accogliere le seguenti conclusioni 1) in via preliminare, sollevare eccezione di incostituzionalità dell’art. 5, comma 1, l. 5 febbraio 1992 n. 91, per contrasto con gli artt. 3, 10, 11, 29, e 117 della Costituzione, nonché con la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Instabul l’11 maggio 2011, gli artt. 8 e 12 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e l’art. 9 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, e nella misura in cui prevede, che la mera separazione tra i coniugi faccia venire meno i requisiti per l’acquisto della cittadinanza italiana; 2) in via istruttoria disporre l’acquisizione degli atti tutti del procedimento terminato con il provvedimento impugnato (per il che riserva la proposizione di motivi aggiunti di ricorso ad acquisizione istruttoria avvenuta), ed in particolare : - dell’istanza di acquisto della cittadinanza italiana, con indicazione della data di deposito e dei documenti allegati; - degli atti istruttori tutti; 3) nel merito accogliere il presente ricorso con le statuizioni tutte di cui in epigrafe e con ogni ulteriore effetto di legge ed in particolare accertare e dichiarare il diritto della sig.ra Johnson Sarah all’acquisto della cittadinanza italiana ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, l. 5 febbraio 1992, n. 91, previa eventuale dichiarazione di illegittimità e annullamento del provvedimento impugnato, nonché gli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento; e per ogni ulteriore statuizione. Con vittoria di spese ed onorari di causa da distrarsi in favore del difensore antistataria.”

CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA

“Voglia l’Ecc.mo Tribunale adito respingere le pretese avversarie in quanto infondate. Salvo ogni diritto. Spese rifuse”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 12 luglio 2013 la sig.ra _____, conveniva in giudizio la Prefettura di Genova ed il Ministero dell’Interno chiedendo che gli fosse riconosciuto lo *status* di cittadina italiano, ritenuto acquisito in ragione del matrimonio contratto il 21.3.2009 con il signor _____ cittadino italiano.

Il Ministero si costituiva in giudizio, richiedendo il rigetto del ricorso.

Con decreto in data 21.9.2013 il Giudice Istruttore, ai sensi degli articoli 163 bis e 164 c.p.c., rilevando che l’azione si doveva considerare di cognizione ordinaria, disponeva l’integrazione dell’atto introduttivo e la rinotifica dello stesso, con conseguente sanatoria del difetto di forma



e dei termini a comparire e fissazione dell'udienza di prima comparizione delle parti.

Alla prima udienza venivano concessi i termini per le memorie istruttorie ed alla successiva udienza la causa veniva ritenuta matura per la decisione, con conseguente precisazione delle conclusioni alla successiva udienza del 20.11.2014.

Secondo la Cassazione (sentenza sezioni unite n. 1000 del 1995), principio seguito dai TAR del Lazio sentenza n. 3913 del 2009 e delle Marche sentenza depositata il 10.10.2008 e da questo Tribunale in plurime precedenti decisioni, "il diritto soggettivo del coniuge affievolisce ad interesse legittimo solo in presenza dell'esercizio da parte delle P.A. del potere discrezionale di valutare l'esistenza di motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica che ostino a detto acquisto, con la conseguenza che una volta precluso l'esercizio di tale potere, a seguito dell'inutile decorso del termine previsto per la conclusione del procedimento" (due anni)"in caso di mancata emissione del decreto di acquisto della cittadinanza, come di rigetto della relativa istanza, ove si contesti la ricorrenza degli altri presupposti tassativamente previsti dalla legge, sussiste il diritto soggettivo all'emanazione dello stesso per il richiedente".

Da ciò sembra emergere che, perché vi sia diritto soggettivo, è necessario o che trascorran due anni dalla richiesta senza un provvedimento e dunque si consumi il potere della P.A., o che la stessa P.A. intervenga con un provvedimento emesso prima dei 2 anni, rigettando per motivi diversi da quelli inerenti alla sicurezza della Repubblica.

Nel caso in esame, il rigetto della domanda è intervenuto esclusivamente sulla base della ritenuta insussistenza di convivenza tra la ricorrente ed il marito cittadino italiana.

Tale motivazione deve ritenersi del tutto infondata.

Sul punto, invero, il tenore letterale della legge è chiaro, precludendosi l'emanazione del decreto ministeriale di acquisto della cittadinanza allorché *sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi*. Nessun rilievo viene invece attribuito alla effettività della convivenza e alla pendenza o meno di un procedimento di separazione personale.

La interpretazione per la quale detta preclusione varrebbe anche nel caso di cessazione di fatto della convivenza, non è consentita, per il divieto di interpretazione oltre i casi in esse considerati, di norme eccezionali, quale quella richiamata che, ricorrendo ogni altro presupposto di legge, preclude l'acquisto della cittadinanza.

Nel matrimonio sussiste l'obbligo della coabitazione dei coniugi, talché la mera separazione di fatto costituisce un illecito, che non può essere ricompreso nell'ambito di previsione della



norma, seppure interpretata estensivamente, prevedendo essa la sola ipotesi di separazione personale dei coniugi; non può invece essere ricondotta alla previsione di legge la diversa situazione della separazione di fatto, poiché configura un comportamento illecito in quanto in violazione degli obblighi derivanti dal matrimonio.

Tale interpretazione trova, d'altra parte, coerente riscontro, con la recente decisione della corte di cassazione, sez. 6 sentenza n. 12745 del 23.5.2013, secondo cui in tema di rinnovo di permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare del coniuge del cittadino italiano, non è necessario il requisito della convivenza effettiva, anche alla luce del regime conseguente al recepimento della relativa direttiva europea 2004/38.

Nel caso in esame, parte attrice, al momento del deposito della richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana, cioè in data 12.10.2012, risultava essere sposata con cittadino italiano e risiedere legalmente in Italia da più di due anni, mentre la separazione, richiesta peraltro dal marito con contumacia della moglie per tutto il corso del procedimento, è stata pronunciata successivamente a tale data e comunque dopo i due anni normativamente previsti per l'acquisto della cittadinanza italiana.

In questo senso, il Tribunale ritiene che la predetta separazione giudiziale, circostanza comunque nemmeno dedotta dalla Prefettura nel provvedimento impugnato, non può assumere in ogni caso rilievo in questo procedimento, in quanto intervenuta dopo i due anni previsti dall'art. 5 della legge n. 91 del 1992, anche considerata l'abrogazione del primo comma dell'art. 7 della stessa legge.

L'istanza deve quindi essere accolta, con conseguente annullamento del decreto del Prefetto di Genova e dichiarazione del diritto di acquisire la cittadinanza italiana.

La natura della causa, i temi in discussione, in particolare la circostanza dell'intervenuta separazione giudiziale, giustificano la compensazione delle spese.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

annulla il decreto del Prefetto di Genova in data 8.5.2013 e dichiara il diritto di acquisire la cittadinanza italiana della signora _____, nata in Nigeria il _____

Dichiara compensate le spese processuali.

Così deciso in Genova il 19.2.2015.

Il Presidente
Paolo Viarengo

